

Il Direttore della società in base al Codice della navigazione (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 62/16 - Testo Consolidato, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZCEP, 18/21, 21/21 – rett. e 76/23), all'art. 19 del Decreto sul porto di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 17/2009, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 43/2014, 14/2017 e 78/2025 di seguito: Decreto) nonché all'articolo 30 dello Statuto dell'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l., ha approvato il seguente

REGOLAMENTO DEL PORTO PESCHERECCIO DI STRUGNANO

Art.1

Il porto peschereccio di Strignano, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto sul porto di Pirano, è parte integrante del porto peschereccio di Pirano. Il gestore del porto, l'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. (di seguito denominata: gestore), stabilisce le regole per l'attività nel porto peschereccio di Strignano con il presente regolamento.

Art.2

L'area del porto peschereccio di Strignano è definita al punto 2.3 dell'articolo 2 del Decreto ed è contrassegnata graficamente (in rosso) nel disegno, che è parte integrante del presente regolamento.

Art.3

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle infrastrutture portuali nel porto peschereccio di Strignano, e il diritto di sosta dei veicoli nei posti auto riservati, destinati alle consegne per lo svolgimento delle attività di pesca. Il presente regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali nel porto peschereccio di Strignano, l'uso delle attrezzature situate nel porto peschereccio di Strignano stesso e il diritto di sosta ovvero di ingresso del veicolo nell'area del porto peschereccio di Strignano ai fini della consegna per l'esercizio dell'attività di pesca.

Art.4

Gli utenti del porto peschereccio di Strignano sono tutti i proprietari, i titolari del diritto di disporre ovvero gli utenti delle imbarcazioni che hanno il diritto di utilizzare la parte del porto destinata alla pesca.

Il diritto di utilizzo (dell'ormeggio) nel porto peschereccio è concesso ai pescatori in possesso di un permesso valido per la pesca commerciale o non commerciale e che:

- hanno l'attività registrata nel Comune di Pirano,
- hanno la residenza permanente nell'area del Parco naturale di Strignano,
- svolgono la loro attività nell'area dell'allevamento di molluschi di Strignano.

Nel caso in cui l'utente del posto barca non soddisfi più una qualsiasi delle condizioni in precedenza menzionate, perde il diritto all'ormeggio. In tal caso, può conservare il diritto a un posto barca temporaneo (se ci sono posti barca liberi nel porto peschereccio). Se ciò non è possibile, è tenuto a rimuovere l'imbarcazione dal posto barca e a consegnarlo al gestore entro 2 mesi dalla richiesta di quest'ultimo.

La disposizione delle imbarcazioni nel porto peschereccio è determinata dal gestore del porto. Eventuali altri ormeggi disponibili nella parte del porto dedicata all'attività di pesca si assegnano ai pescatori che soddisfano i requisiti per l'acquisizione di un posto di ormeggio, in conformità con le disposizioni del primo comma del presente articolo, in base all'ordine delle domande ricevute. Nell'assegnazione di un ormeggio libero nel porto peschereccio, si tiene generalmente conto anche delle dimensioni dell'imbarcazione, che devono essere adeguate all'ormeggio disponibile.

Art.5

Nel porto peschereccio di Strignano sono presenti tre strutture, dotate di nove comode aree di deposito per l'attrezzatura da pesca. Il gestore del porto suddivide le aree di deposito. Ai pescatori si concede in affitto l'area di deposito e sono tenuti a mantenerla a proprie spese, curandone l'aspetto e la funzionalità. I lavori di manutenzione coperti da garanzia non sono di responsabilità dei pescatori. Se il gestore accerta che l'affittuario dell'area di deposito non la gestisce correttamente (area di deposito danneggiata, disorganizzata, uso improprio, ecc.), l'affittuario viene avvisato per iscritto e gli viene assegnato un termine per la risoluzione delle irregolarità riscontrate. Se l'area di deposito non viene sistemata entro il termine stabilito, il gestore può revocarla all'affittuario.

I pescatori sono tenuti a conservare tutta la loro attrezzatura nei depositi. L'unica eccezione riguarda l'attrezzatura di cui necessitano attualmente per svolgere l'attività.

Le attrezzature da pesca e altre attrezzature non possono in nessun caso essere lasciate sulla parte pavimentata del porto.

Art.6

La gru mobile destinata ai pescatori può essere utilizzata in conformità al contratto sull'utilizzo della gru per l'attività di pesca stipulato dall'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. e la Marina Portorož S.p.a.

Art.7

L'ingresso dei veicoli nell'area del porto peschereccio è possibile solo con il dispositivo che consente l'apertura e la chiusura della sbarra, che limita l'ingresso nel porto. Tutti i titolari del diritto di ormeggio nel porto peschereccio di Strignano hanno diritto a ottenere il dispositivo, ovvero un dispositivo per ogni imbarcazione. L'ingresso e la permanenza nell'area del porto peschereccio di Strignano sono consentiti solo per le **consegne necessarie alla pesca e solo per la durata dell'attività di pesca** (consegna/trasporto

dell'attrezzatura, trasporto del pesce al di fuori dell'area del porto peschereccio di Strignano ecc.).

Il gestore può ritirare o disattivare il dispositivo di accesso al pescatore nei casi in cui l'utente ne faccia ripetutamente un uso improprio e lo utilizzi per scopi diversi dall'esercizio dell'attività (3 violazioni accertate costituiscono il criterio per la revoca del permesso).

Gli utenti sono tenuti a rispettare la segnaletica sistemata nell'area del porto peschereccio di Strignano.

Art.8

Oltre alle disposizioni del presente regolamento, al porto peschereccio si applicano anche le disposizioni del regolamento in vigore per il porto di Pirano.

Art.9

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento può costituire motivo di risoluzione del contratto di utilizzo dell'ormeggio.

Art.10

Il presente regolamento del porto peschereccio di Pirano entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del gestore.

Art.11

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessa la validità del Regolamento del porto peschereccio di Strignano, n. 565/02-16 del 26 agosto 2016.

Pirano, 12 gennaio 2026

Numero: 25/02-26

Il Direttore:
mag. Neset Dulai


okolje
Piran – Pirano
d.o.o. s.r.l.